**SCHEMA PER LA DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE**

**(LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212 MODIFICATA DALLA LEGGE 24 APRILE 1975, N. 130)**

Il numero dei luoghi e degli spazi da destinare alla propaganda diretta è stabilito dalla legge in base alla popolazione dei centri abitati.

In occasione delle elezioni europee, ad ogni lista spetta uno spazio di metri 2,00 di altezza e metri uno di base in ognuno dei luoghi e degli spazi stabiliti dalla Giunta per le affissioni di propaganda elettorale.

Gli spazi sono assegnati su un’unica linea orizzontale, da sinistra verso destra.

Esempio di schema

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Metri 1

Metri 10